

Studio legale
Avv. M. Gentile – C. Panatteri
Via E. De Amicis, 23 – 97018 Scicli (Rg)
Tel e fax 0932/834604

Spett.le Ufficio Scolastico Provinciale
di Bergamo
Via Pradello, n. 12
24121 Bergamo

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it

E p.c.

Spett.le Ufficio XVI – Ambito Territoriale
per la Provincia di Ragusa
Via Giordano Bruno, 1
97100 Ragusa

usprg@postacert.istruzione.it

Oggetto: Istanza di conciliazione *ex art.* 17, comma 2, del CNI Mobilità 2016/2017- Docente **Donzella chiara**.

La sottoscritta **DONZELLA Chiara**, nata a Ragusa il 5 ottobre 1980, DNZCHR80R45H163N, titolare di cattedra in Ambito provinciale Lombardia - Provincia di Bergamo, e che sottoscrive la presente istanza unitamente ai propri difensori, Carmelo Panatteri e Matteo Gentile, del foro di Ragusa,

premessi che:

- l'istante ha presentato domanda di mobilità territoriale per la Scuola d'istruzione secondaria di I grado – anno scolastico 2016/2017, Classe di concorso A445 – Lingua straniera Spagnolo;
- nella citata domanda di mobilità, ha indicato prioritariamente come Ambiti presso cui ottenere il trasferimento quelli della Sicilia e, più precisamente, come Ambito di primo trasferimento, lo 0023 di Ragusa, essendo stata la stessa assunta nell'anno 2015, ai sensi della L. n. 107/2015, per la suddetta classe di concorso, proprio su GAE redatta dall'Ufficio scolastico provinciale di Ragusa;
- come da domanda, l'odierna istante vanta il punteggio di 21,00, a titolo punteggio base, e quello di **6,00** per il comune raggiungimento, per un totale complessivo, dunque, di **27 punti**;
- in virtù di tale punteggio, la scrivente ha il diritto ad ottenere il trasferimento nell'ambito territoriale di Ragusa, ove risultano disponibili, ai fini della

mobilità n. 4 (quattro) posti, di cui due (2) però, risultano assegnati alle insegnanti Difredi Cristina e Trovato Maria, entrambe col punteggio inferiore, di 26;

- a fronte, infatti, del superiore punteggio in capo all'istante, e alla predetta disponibilità dei posti nell'Ambito di Ragusa, codesto Ufficio provinciale di Bergamo, con nota-mail del 3 agosto 2016, ha comunicato alla scrivente che la propria sede di trasferimento sarà, per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito 0003 Lombardia;

- ciò con ogni probabilità, è il frutto di un errore, nella elaborazione dei dati da parte del Sistema Informativo del Miur, che non tiene in considerazione l'esatta posizione dell'istante e quella dei suddetti controinteressati; errore che attua una palese ingiustizia a carico della scrivente, la quale, nel caso di mancato annullamento del provvedimento di mobilità ora contestato, si vedrebbe preclusa definitivamente la possibilità di essere trasferita presso l'Ambito scolastico di Ragusa, in considerazione, sia della giovane età anagrafica e di servizio dei docenti ora in mobilità presso il suddetto Ambito scolastico della Sicilia, sia del fatto che l'insegnamento della lingua spagnola è facoltativo, di talché l'ampliamento dei posti in organico per lo stesso insegnamento, è di difficile attuazione;

- tale errore comporta la violazione della previsione di carattere generale, di cui al CNI della mobilità per l'anno 2016/2017, e a tenore della quale il punteggio maturato da ogni insegnante, assume pur sempre valore dirimente anche ai fini della mobilità;

tale previsione è contenuta nell'art. 5, primo Cpv., del citato CNI 2016/2017:
“Il personale docente transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e provinciali a decorrere dall'a.s. 2015/2016 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico 2016/2017, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate...”.

Tutto ciò premesso,

voglia

codesto Ufficio in indirizzo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del CNI sulla mobilità per l'A.S. 2016/2017, convocare apposito Collegio di conciliazione, al fine di riconoscere alla odierna istante, sulla base del

punteggio complessivo su indicato, il diritto ad ottenere il trasferimento definitivo presso l'Ambito 0023 di Ragusa;

in via subordinata, procedere direttamente d'ufficio in autotutela, all'annullamento o rettifica del richiamato provvedimento di trasferimento del 3 agosto 2016, con consequenziale assegnazione dell'istante all'Ambito 0023 di Ragusa.

Ai fini della presente istanza, la sottoscritta chiede che ogni comunicazione in merito sia resa anche per il tramite dei seguenti indirizzi Pec:

carmelo.panatteri@avvnicosia.legalmail.it; matteo.gentile@avvocatimodica

.legalmail.it; chiaradonzella@vingilio.it - chiara-donzella@istruzione.it

Ragusa-Bergamo, 10 agosto 2016.

La Docente

Donzella Chiara

Chiara Donzella

Avv. Matteo Gentile

Matteo Gentile

Avv. Carmelo Panatteri

Carmelo Panatteri